



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza
Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 - 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

ORDINANZA N. 165 del 14 luglio 2021

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO MENSILE DEL 16.07.2021.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. del 15 gennaio 2021, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazione, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto legge 14 gennaio 2021 n.2;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il rapido diffondersi di alcune varianti, in particolare la variante Delta del COVID-19, che in questo ultimo periodo stanno interessando anche le regioni limitrofe;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2021, che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale adotta delle misure atte a vietare l'affollamento di persone;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

VISTO che nel luogo dove si svolge il mercato mensile si registra un sovraffollamento di persone, tra le quali molti anziani;

RITENUTO, sentito anche il Comandante della Polizia Locale, di poter consentire lo svolgimento del mercato mensile del 16 luglio 2021;

CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed



Città di Rionero in Vulture



urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DISPONE

con effetto immediato e sino a diverso provvedimento:

A. è consentito lo svolgimento del mercato mensile del 16 luglio 2021 con la riorganizzazione degli spazi, per consentire l'accesso in modo ordinato e, nel caso in cui, il giorno del mercato, si ravvisasse la necessità, il contingentamento delle entrate nell'area mercatale, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 (uno) metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

A.1) l'area del mercato sarà soggetta a controllo da parte della Polizia Locale di questo Comune;

A.2) per ogni posteggio di vendita, potranno essere presenti al massimo due operatori esclusivamente titolari di posteggio, precisando che **l'accesso all'area mercatale in trattazione non è assolutamente consentito agli spuntisti**;

A.3) gli acquirenti dovranno essere informati, anche con specifici cartelli all'ingresso dell'area di mercato che:

- gli stessi acquirenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 (uno) metro;
- sono assolutamente vietati assembramenti di persone;

A.4) in nessun caso lo spazio, coperto e scoperto, occupato dal posteggio potrà superare la linea tratteggiata di colore rosso disegnata sulla strada e, quindi, anche se la larghezza dovesse risultare inferiore al valore riportato nel provvedimento concessorio. La lunghezza del posteggio non potrà eccedere la misura autorizzata.

B. MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

1. è obbligatorio l'uso di mascherine di protezione;
2. gli acquirenti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita solo se indossano mascherine di protezione;
3. gli operatori dovranno indossare mascherine di protezione per bocca e naso e guanti;
4. ogni operatore dovrà mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e guanti monouso;
5. è obbligatorio l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
6. in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;



Città di Rionero in Vulture

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 – C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

7. in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
8. gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere con nastro ben visibile a tracciare le linee che servono a garantire le distanze interpersonali di 1 (uno) metro fra tale distanza;
9. ogni operatore dovrà predisporre idonei cartelli che riportino l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione;
10. gli operatori dovranno consentire l'avvicinamento al banco non più di due clienti per volta e sarà loro cura richiedere ai clienti il rispetto della distanza di sicurezza di 1 (uno) metro tra loro.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE, altresì,

1. che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Rionero in Vulture e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. di trasmettere il presente provvedimento al comando di Polizia Locale per gli adempimenti afferenti il controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n.241 che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971), ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online.

dalla Residenza Comunale, 14 luglio 2021



Il Sindaco

Luigi DI TORO